SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La REGIONE DEL VENETO (di seguito denominata Regione), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, nonché Autorità di Gestione del Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 1080 del 1° ottobre 2026

E

L'Ente Strumentale VENETO LAVORO, con sede in Venezia – Mestre, Via Ca' Marcello n. 67, codice fiscale 03180130274, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del medesimo Ente.

Premesso che

il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea, hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Il Reg. (UE) n. 2021/1060 nell'ambito del Titolo III (Programmazione), ha dedicato: il Capo I alle "Disposizioni generali sui fondi" ed in particolare l'art. 22 al "Contenuto dei programmi" e, specificamente, al paragrafo 3, lettera e), all'Assistenza tecnica attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4; il Capo II alle disposizioni relative all'attività di Assistenza tecnica ed in particolare, con l'art. 36, alle attività di Assistenza tecnica degli Stati membri.

Il Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n.

1573 del 13/12/2022. Successivamente, la Commissione europea è intervenuta con Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, con Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e, da ultimo, con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026 di modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 8415. La Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2026) 1893 final del 18/03/2026 con DGR n. 222 del 14/04/2026.

Il paragrafo 2.2 del PR Veneto FESR 2021-2027 è dedicato alla "Priorità Assistenza tecnica" ed in particolare il paragrafo 2.2.1. disciplina la "Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 6, Assistenza tecnica" in riferimento all'art. 22 (Contenuto dei programmi), paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/1060 sopra richiamato.

Con la richiamata deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022, la Giunta regionale del Veneto ha recepito, tra l'altro i contenuti della Priorità "Assistenza tecnica" e delle azioni in essa previste, di cui la prima è diretta "… *all'acquisizione di servizi di assistenza tecnica che garantiscano un supporto specialistico agli uffici dell'Amministrazione per attuare le differenti funzioni ad essa affidate dalle norme europee nelle attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio e gestione del PR, anche mediante affidamento in house providing a società e enti strumentali (quali ad esempio Veneto Lavoro, ecc.) e altre pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è di elevare l'expertise del personale dedicato attraverso il supporto e il costante confronto con figure di elevata professionalità determinando un rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture, anche mediante una puntuale attività di benchmarking con le diverse realtà nazionali ed europee*".

L'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa, disponendo al comma 2, in relazione al tema specifico del *in house providing*, che "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la*

comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato".

Veneto Lavoro è un ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31, che svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3. Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, nonché quelle attività che, di volta in volta, sono affidate dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13.

La normativa di riferimento (leggi regionali n. 31 del 1998 e 3 del 2009) sottopone, inoltre, Veneto Lavoro ad un controllo da parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo). Infatti, ai sensi della normativa citata: il Direttore (che ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale) è nominato dalla Giunta regionale - art. 15; il Collegio dei Revisori (costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta - art 16; la stessa Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modifiche ed integrazioni, sui principali atti (bilancio di previsione, programma annuale di attività, rendiconto generale annuale) - art. 17. Ad ulteriore conferma della qualifica di Veneto Lavoro quale soggetto *in house* è altresì da ricordare che, in seguito all'entrata in vigore della legge regionale 3 del 2009, l'attività dell'Ente è rivolta esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli più consentito l'erogazione di servizi a soggetti terzi a titolo oneroso (come permettevano, invece, gli articoli 9 e 15 della legge regionale n. 31 del 1998, abrogati dalla successiva legge regionale n. 3 del 2009).

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Oggetto del presente contratto è l'attività di Assistenza Tecnica a valere sul "Programma Regionale Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027" (d'ora in avanti PR Veneto FESR 2021-2027) che l'Ente Veneto Lavoro, attraverso una procedura in house providing, fornirà alla Regione del Veneto per il periodo 1° gennaio 2027 - 31 dicembre 2027, per supportare il percorso della programmazione comunitaria FESR nella sua declinazione gestionale, finanziaria, di controllo, monitoraggio ed audit.

Si prevedono pertanto le seguenti aree di intervento:

- Programmazione, progettazione, gestione, rendicontazione e controllo;
- Preparazione del ciclo di programmazione 2028-2034;
- Programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi.

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività

Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 sulla base del piano di lavoro allegato al presente contratto, del quale fa parte integrante e sostanziale. Questo in esecuzione di quanto previsto nel PR Veneto FESR 2021-2027, nell'ambito del CPR 6 "Assistenza Tecnica" in relazione alla contestualizzazione delle azioni ivi definite, che spaziano dalla predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione, alle fasi di audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione del Programma, fino all'elaborazione e diffusione di buone prassi a carattere esemplare. Eventuali modifiche al piano di lavoro dovranno essere concordate tra le parti e comunque approvate dall'Autorità di Gestione FESR della Regione del Veneto, competente per materia. Le attività ed i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere realizzati in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle specifiche materie, nonché ai sistemi di gestione e controllo specificamente previsti per il PR Veneto FESR 2021-2027. La Regione del Veneto provvederà a verificare per il tramite delle Autorità regionali di Gestione, per la Funzione contabile e di Audit dei Programmi Comunitari, la corretta e puntuale esecuzione dell'Assistenza Tecnica in relazione a quanto previsto dal Piano di Lavoro e dal dettato del presente contratto.

Art. 3 – Risorse

Per la rendicontazione delle attività esposte all'art. 1 sono destinate risorse complessivamente determinate in euro 1.450.768,00 (unmilionequattrocentocinquantamilasettecentosessantotto/00) ed imputate all'annualità 2027.

Il finanziamento è riconducibile alle dotazioni previste dal PR Veneto FESR 2021-2027 per le attività di Assistenza Tecnica.

Art. 4 – Modalità di erogazione del finanziamento

La Regione corrisponde a Veneto Lavoro la quota stabilita all'art. 3 mediante liquidazioni semestrali sulla base di idonea documentazione contabile; la suddetta documentazione dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato indicandone il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in giornate - uomo ed i relativi costi, le dotazioni strumentali acquisite, secondo la consolidata prassi di certificazione e controllo dei servizi di Assistenza Tecnica nel contesto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Art. 5 - Obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione, tracciabilità dei flussi finanziari

Veneto Lavoro dichiara di conoscere e si impegna ad applicare, per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e del Codice di Comportamento regionale approvato con DGR n. 1368 del 4 novembre 2025.

Veneto Lavoro dichiara di conoscere e di assumere tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, nonché degli obblighi in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 6 – Durata

Il presente contratto fa riferimento al periodo 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2027.

Art. 7 – Modifiche al contratto

Il presente contratto potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, espressamente concordate tra le parti, in relazione alle esigenze o necessità operative collegate all'avanzamento della Programmazione FESR 2021-2027.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, il presente contratto si risolverà di diritto, nel caso di sopravvenuta accertata carenza ovvero perdita dei requisiti di ente in house in capo all'Ente Strumentale Veneto Lavoro.

Art. 9 – Clausola di recesso

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile e dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Regione del Veneto si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente Contratto, dovessero essere migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'affidatario non dovesse acconsentire ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 10 – Controversie

Le eventuali controversie che possono sorgere dal mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto sono di competenza del Foro di Venezia.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei sottoscrittori del presente Contratto sono trattati dalle Parti per le finalità connesse alo svolgimento dello stesso. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti informatizzati.

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla "Conservazione della documentazione amministrativa".

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali afferenti all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, i sottoscritti Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e Direttore di Veneto Lavoro si riservano di adottare un successivo atto ai sensi della DGR 596/2018, in qualità rispettivamente di Delegato e di Responsabile esterno del Trattamento.

Art. 12 – Registrazione

Le parti convengono che il presente contratto venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/11/1986 n. 131. Le spese di bollo del presente Contratto sono a carico dell'Ente Veneto Lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

_____

Per Veneto Lavoro

_____